

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 131

18 gennaio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FILIPPI, DRAGOTTO, SALOMONI, VARANI, LEONI, LOMBARDI, VILLANI, FRANCESCONI, NERVEGNA

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA A FAMIGLIE, IMPRESE E CONSUMATORI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO, AI SERVIZI FINANZIARI E ALLE POLITICHE DI SOSTEGNO

Oggetto consiliare n. 2123

RELAZIONE

Il presente progetto di legge rappresenta un'integrazione ed un completamento attuativo della legge nazionale n. 108 del 7 marzo 1996 e dei successivi atti deliberativi regionali sulla delicata materia dell'usura e dell'estorsione.

La Regione con l'approvazione di questa legge potrà affrontare con la dovuta sensibilità e in modo integrato la difesa delle famiglie e delle imprese dai tassi troppo onerosi sui mutui, dalle estorsioni, dall'usura in generale, fenomeno molto diffuso anche in Emilia-Romagna.

Il processo di globalizzazione dell'economia e la realizzazione del Mercato Unico Europeo comportano una profonda mutazione dei contesti (soggetti, scale, settori, innovazioni tecnologiche, . . .) ai quali riferire la natura (e persino i tempi) delle scelte imprenditoriali, le loro prospettive di sviluppo, di riconversione e di semplice adattamento.

La difficoltà, propria delle piccole e medie imprese, a rapportarsi alla novità dei criteri, dei "luoghi" e degli attori dei processi decisionali e di innovazione, trova le proprie ragioni nelle condizioni originarie di nascita e decollo dei sistemi di piccola e media impresa; ma anche nell'assenza di strutturati veicoli di informazione/formazione e nella perdurante tendenza a considerare le questioni di pianificazione/gestione finanziaria prevalentemente in un'ottica di aggiustamento congiunturale, come se fossero estranee o ininfluenti rispetto agli scenari di produzione e commercializzazione dell'impresa. Ciò richiede la necessità di un adeguato intervento di sostegno.

Un sistema bancario-creditizio che stenta ad autoidentificarsi in un ruolo di attore e propulsore di sviluppo e d'innovazione, generalmente appiattito sulla pratica di criteri di valutazione e requisiti di affidabilità pressochè esclusivamente ancorati a garanzie patrimoniali è oggi poco capace di assumere tra i propri compiti l'offerta di servizi di informazione-consulenza che siano in grado di promuovere, sollecitare e orientare domande più consapevoli e qualificate di credito.

Il diffondersi, a livello trans-regionale e trans-nazionale, di fenomeni e organizzazioni criminali (primo e più emblematico di tutti, l'usura) che, anche attraverso lo sfruttamento dei margini di disfunzione, rigidità/frammentazione e inadempienza dei soggetti istituzionalmente competenti, e la "frequentazione", per fini illegali, di ambienti e strumenti tipici dell'economia legale, tendono a perseguire linee di infiltrazio-

ne profondamente "adatte" alle peculiarità economico-produttive, insediative e relazionali dei territori interessati.

La progressiva diffusione nell'ambito dell'Unione Europea di nuove opportunità di credito al consumo e di mobilità di accesso facile in assenza di mirati servizi di informazione e consulenza ai cittadini, rischia di sollecitare aspettative e comportamenti non adeguatamente fondati su una corretta gestione del bilancio familiare e individuale producendo insostenibili situazioni di indebitamento.

Le idee guida che informano il presente progetto di legge possono essere così riassunte:

a) contribuire a creare i presupposti per un'efficace attuazione della legge antiusura riconducendone gli obiettivi e gli interventi (necessariamente settoriali) entro la sfera dello svi-

luppo e riqualificazione dei sistemi economici e sociali dell'Emilia-Romagna;

- b) assicurare continuità e massimo raccordo (obiettivi, tempi, procedure e strumenti) fra istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio, tutte identificate come attori e, nello stesso tempo, fruitori dei diversi servizi e interventi proposti;
- c) impostare e sperimentare criteri e percorsi formativi idonei a tracciare il profilo professionale di una nuova figura di operatore, ad alto livello di specializzazione, nel campo dell'informazione-consulenza finanziaria per imprese e consumatori, raccordandosi al raggiungimento di un obiettivo proprio dell'Unione Europea.

L'articolazione operativa delle diverse azioni potrà costituire oggetto di incontri mirati con i soggetti interessati.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Emilia-Romagna interviene per garantire un'informazione ed una consulenza di primo livello a tutti i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio legate al fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

L'informazione e la consulenza sono rivolte a tutti quei soggetti che a causa della loro occupazione professionale intendono accrescere le proprie informazioni sul fenomeno dell'usura.

La Regione Emilia-Romagna, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura per consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti pesanti e deleteri.

Art. 2

Oggetto della legge

La Regione istituisce un apposito servizio di informazione e di consulenza rivolta ai soggetti di cui all'art. 1.

Le informazioni e la consulenza sono fornite gratuitamente e in via riservata. Le richieste caratterizzate da particolari motivi di urgenza prevedono anche una risposta data attraverso telefono, telefax; o posta elettronica.

La Regione istituisce inoltre, un fondo da riservare alle persone offese del reato di usura e disponibili a denunciare gli usurai ed i loro complici.

Art. 3

Servizio regionale di informazione e consulenza sul fenomeno dell'usura

Il servizio svolge essenzialmente le seguenti funzioni:

- a) fornisce informazioni sulla legislazione e gli atti deliberativi relativi al tema dell'usura e delle attività estorsive;
- b) offre consulenza di economia aziendale di carattere generale; fornisce, altresì, informazioni finalizzate ad indirizzare i cittadini verso settori specializzati della stessa disciplina;
- c) offre consulenza finalizzata ad informare e indirizzare le vittime nei casi in cui risulti necessaria l'azione legale.

Il servizio si avvale di personale regionale in possesso dei necessari requisiti di professionalità; a tal fine possono essere istituiti da parte della Regione appositi corsi di formazione.

Per esigenze particolari legate a requisiti e competenze professionali specifiche, la Regione può stipulare appositi contratti di diritto privato secondo la disciplina prevista dall'ordinamento.

Art. 4

Norme di attuazione

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 5

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con opportuni stanziamenti nella legge di bilancio regionale.

